

SGRAVI SULLA PRODUTTIVITA' 2011

“ **E' stato firmato il DM dal Ministro del Lavoro che consente di avere uno sgravio fino al 2,25% delle retribuzioni contrattuali 2011** ”



Michele Regina

L'incentivo è quindi applicabile sulle somme corrisposte nel corso dell'anno per le erogazioni erogate in base alla contrattazione di secondo livello quale corrispettivo per incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa per il miglioramento della competitività aziendale.

I contratti di secondo livello dovranno essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la DTL territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

del DM.

Potranno beneficiare dello sgravio anche le quote di retribuzione variabile stabilite dai c.d contratti di prossimità, di cui alla Legge 148/2011, come precisato dalla legge di stabilità del 2012.

Tale incentivo riproposto dalla L. 247/2007 (Collegato lavoro) dispone - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione del DL 67/1997 sulla c.d.

decontribuzione dei premi di risultato.

Pertanto dal 1° gennaio 2008 non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello.

Da tale data sulle predette erogazioni, è dovuta l'ordinaria contribuzione.

Ma con il fine di sostenere - e diremmo quasi per sopperire a tale abrogazione- la competitività, è stato concesso in via sperimentale, per il triennio 2008-2010, a domanda da parte delle imprese e nel limite delle risorse stanziare in un apposito Fondo, uno sgravio contributivo sulle erogazioni in oggetto.

Ai fini dello sgravio per tali erogazioni dovevano essere incerte la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura doveva essere correlata in base al contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati (per la fruizione dello sgravio era ed è sufficiente la sussistenza di uno solo di questi parametri).

Nel successivo anno 2011 tali somme continuano a beneficiare dello sgravio contributivo in base al D.L. 78 del 2010 e alla L. 220/2010 .

Però la decontribuzione ed agevolazione fiscale dei premi di produttività, in base alla normativa dianzi indicata,

corrisposti nell'anno 2011 ai lavoratori dipendenti del solo settore privato, vige a partire dalla data della stipula dell'accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale ed in applicazione dello stesso.

Per l'anno 2012 è stato confermato lo sgravio contributivo, così come lo sgravio fiscale, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti dai sindacati e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa. La misura dei benefici verrà determinata entro il 31 dicembre 2011 con un decreto in base all'art. 26 del DL 98 /20011.

Il DM sullo sgravio contributivo è stato firmato, come preannunciato a mezzo stampa,

ma manca quello relativo alla detassazione ai fini fiscali per il 2012 per la determinazione degli importi spettanti.

Nelle more di leggere il DM in G.U.R.I. e le successive relative modalità e tempistiche per la fruizione (si ricorda 25 punti di sgravio contributivo per il datore e totale riduzione per il dipendente , e per entrambi solo sulle somme corrisposte e correlate a contrattazione di secondo livello come sopra detto), è appena il caso di sottolineare però, come da altri tecnici già diffusamente rilevato, che manca ancora una tempestiva ed omogenea articolazione di tali benefici che -ove presente- consentirebbe alle aziende ed ai propri intermediari di poter programmare al meglio la vita lavorativa stessa delle aziende .

Comunicato stampa Minlav del 2 dicembre 2011

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, ha firmato in data odierna un decreto che prevede, relativamente all'anno 2011, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita.

Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Devono prevedere, inoltre, erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.